

**Convenzione tra il Comune di Carpi e \_\_\_\_\_ ai fini dell'attuazione del progetto sperimentale "Incontrarsi e studiare nei quartieri e nelle frazioni di Carpi".**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

FRA

Il Comune di Carpi, che in seguito sarà chiamato Comune, CF/P.Iva 00184280360, con sede legale in Corso Alberto Pio n. 91 – Carpi (Mo), rappresentato dal Dirigente del Settore S2 Sviluppo culturale e promozione della Città Dott. Giovanni Lenzerini, come da decreto di nomina sindacale n. 25 del 10/09/2024

E

L'Associazione \_\_\_\_\_, che in seguito sarà chiamata Associazione, CF/P.Iva \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, n. iscrizione \_\_\_\_\_

**Premesso che:**

- l'art. 118 della Costituzione sancisce il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale; in particolare, il comma 4 recita: *"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*;
- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" all'art. 3, comma 5 sancisce che *"I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;
- il D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", con riferimento ai principi generali dettati dall'art. 2, riconosce il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo e dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità e l'autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- l'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 riconosce agli enti locali la possibilità di stipulare con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- lo Statuto della Città di Carpi all'art. 1, comma 2 annovera le finalità perseguite dal Comune nell'esercizio dei propri poteri; rientrano tra gli obiettivi dell'azione dell'Ente il *"garantire la soddisfazione dei diritti e dei bisogni primari dei cittadini attraverso l'approntamento di efficienti ed efficaci servizi pubblici ed adeguati servizi sociali ... attraverso l'attivazione di collaborazioni, convenzioni e di altre forme indirette di gestione dei servizi ..."* (punto c) e il *"riconoscere i diritti e la funzione essenziale delle formazioni sociali a partire dalla famiglia; riconoscere, altresì, i diritti e la funzione essenziale delle associazioni, garantendone l'autonomia, sostenendone l'attività e promuovendone lo sviluppo"* (punto d);
- il Comune di Carpi promuove politiche culturali e sociali volte a sostenere la partecipazione, la cittadinanza attiva e la coesione sociale, anche attraverso l'utilizzo di spazi pubblici o privati destinati a funzioni educative, culturali e aggregative

**Considerato che:**

- il Comune intende promuovere il miglioramento della vita della collettività e soddisfare le esigenze individuali e collettive di formazione permanente e sviluppo personale, con un'attenzione particolare ai quartieri più lontani dal centro storico e ai territori di frazione, con l'obiettivo di garantire servizi efficienti su tutto il territorio comunale e limitare l'insorgere di fenomeni di isolamento sociale;
- a tal fine il Comune intende avviare il progetto sperimentale denominato "Incontrarsi e studiare nei quartieri e nelle frazioni di Carpi", finalizzato a mettere a disposizione di studenti e lettori nei quartieri e nelle frazioni sale studio e lettura, concepite come luoghi di incontro e aggregazione, scambio intergenerazionale e promozione culturale;
- l'Associazione è iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) dal \_\_\_\_\_ con codice \_\_\_\_\_;
- l'Associazione dispone di locali idonei e accoglienti, possiede esperienza nella gestione di attività culturali e sociali e manifesta la disponibilità a collaborare con il Comune nella realizzazione del progetto, mettendo a disposizione di studenti e lettori gli spazi di seguito meglio identificati;
- l'Associazione ha il legittimo possesso di tali spazi fino a scadenza della presente convenzione

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

**Art. 1 – Oggetto della convenzione**

La presente convenzione disciplina la collaborazione tra il Comune e l'Associazione per la messa a disposizione a studenti e lettori di spazi adibiti principalmente a sale studio e lettura, ma concepiti anche come luoghi di incontro e aggregazione sociale, nell'ambito del progetto sperimentale "Incontrarsi e studiare nei quartieri e nelle frazioni di Carpi".

La convenzione si ispira ai principi di sussidiarietà orizzontale, trasparenza, partecipazione e valorizzazione delle risorse del territorio.

**Art. 2 – Impegni dell'Associazione**

L'Associazione si impegna a:

1. mettere a disposizione gratuitamente a studenti e lettori spazi idonei e accoglienti e conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e accessibilità.  
L'Associazione mette a disposizione i locali siti a Carpi (Mo), in via \_\_\_\_\_; nello specifico, n. \_\_\_\_ sale e n. \_\_\_\_ tavoli con n. \_\_\_\_ posti a sedere con la seguente modalità temporale: \_\_\_\_\_
2. curare l'accoglienza di studenti e lettori, consentendo l'accesso agli spazi adibiti a sala studio nei limiti definiti al precedente punto 1, a prescindere dal possesso della tessera associativa, e garantendo il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza;
3. mantenere il decoro e la funzionalità dei locali, segnalando tempestivamente via mail al Servizio Biblioteche (biblioteca@comune.carpi.mo.it) eventuali impedimenti o criticità che impediscano la concreta possibilità di accoglienza di studenti e lettori;
4. condividere trimestralmente con il Comune dati e osservazioni sull'andamento del progetto.

**Art. 3 – Impegni del Comune di Carpi**

Il Comune si impegna a:

1. promuovere la comunicazione e la visibilità del progetto attraverso i canali a disposizione, quali sito istituzionale, newsletter, canali social;
2. mettere a disposizione personale tecnico o amministrativo per attività relative alla comunicazione, al monitoraggio e alla collaborazione per la risoluzione di eventuali criticità riscontrate nel corso delle attività;
3. proporre all'Associazione attività di valorizzazione della lettura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività di book-crossing).

#### **Art. 4 – Durata**

La presente convenzione ha durata, in via sperimentale, dalla data della sua sottoscrizione fino al 31/08/2026.

#### **Art. 5 – Recesso e risoluzione**

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, con un preavviso, comunicato con modalità che permetta la notifica dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione, in caso di:

- scioglimento dell'Associazione;
- mancata o inadeguata realizzazione delle attività oggetto di convenzione;
- gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte dell'Associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione dei locali;
- grave danno all'immagine del Comune, determinato dall'Associazione o loro aventi causa, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

L'Associazione potrà recedere anticipatamente dalla convenzione con un preavviso, comunicato con modalità che permetta la notifica dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione.

#### **Art. 6 – Statuto e Atto Costitutivo dell'Associazione**

Lo statuto dell'Associazione, in cui sono fissati gli scopi e i principi reggenti la relativa attività, è interamente richiamato dal presente atto e, pertanto, ogni sua modificazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune.

#### **Art. 7 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti convengono di riferirsi alle disposizioni in materia dettate dal Codice civile, nonché a tutte le altre disposizioni di legge vigenti. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto oggetto della presente convenzione, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

#### **Art. 8 - Controversie**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione, in corso o al termine della presente convenzione, è competente il Foro di Modena.

**Art. 9 – Trattamento dei dati**

I dati trattati nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione saranno soggetti alla disciplina di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679.